

Le modifiche al ddl concorrenza. Albergatori liberi di scegliere le offerte

Farmacie trasferibili Società di ingegneria sotto il controllo dell'Anac

DI SIMONA D'ALESSIO

Farmacie nei piccoli comuni (con meno di 6.600 abitanti) «con la valigia», ossia autorizzate a chiedere il trasferimento, all'interno della stessa regione. Via libera, inoltre, al nuovo art. 31 sulle società di ingegneria così come riformulato dai relatori **Andrea Martella** e **Silvia Fregolent** (Pd): prevista l'istituzione presso il sito dell'Anac di un elenco di società di ingegneria. Tali organismi dovranno stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile, per svolgere attività professionali. È, inoltre, necessario che all'interno del contratto sia nominativamente indicato il professionista responsabile delle prestazioni professionali. A deciderlo ieri pomeriggio l'aula della camera, nel corso della votazione degli emendamenti al disegno di legge sulla concorrenza, che già nelle commissioni finanze e attività produttive aveva subito importanti variazioni, rispetto alla versione governativa (si veda *ItaliaOggi* del 12/09/2015). Respinse le proposte di modifica di Sc, di Sel e di singoli esponenti del Pd e del M5s, che miravano a liberalizzare il mercato delle medicine di fascia C: la distribuzione di pillole e di una vasta gamma di prodotti «minori» per curarsi (come antibiotici e antinfiammatori per cui è necessaria la prescrizione del medico) rimarrà di appannaggio delle farmacie. Nessuna chance, pertanto, per parafarmacie e supermercati di inserirsi. Nel frattempo,

con il via libera all'intero art.32 del testo l'Assemblea di Montecitorio ha sancito una serie di novità per l'intero comparto, sul fronte delle società di capitale per l'esercizio dell'attività, e riguardo all'abolizione del limite delle quattro licenze: unica condizione posta a questo tipo di operazioni è che nel capitale delle farmacie non compaiano medici, produttori di farmaci ed informatori scientifici. Possibile, inoltre, la «mobilità» per le farmacie in soprannumero nei comuni fino a 6.600 abitanti, «fatta salva», recita il testo varato a firma del Pd, «la procedura consorsuale» di assegnazione di sedi; in base alla correzione, si stabilisce che per il trasferimento il farmacista debba presentare una «apposita istanza» e che al comune di destinazione «all'esito della revisione biennale» spetti «un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti sul territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche». Il trasferimento non sarà, però, a costo zero, giacché se l'istanza verrà accettata occorrerà perfezionarla previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum «pari a 5 mila euro».

Per quanto riguarda le società di ingegneria, invece, la battaglia è solo rimandata. La riformulazione dei relatori, infatti, non convince il Consiglio nazionale degli ingegneri che promette di dare battaglia in senato per cercare soluzioni alternative. «La nuova formulazione della norma», ha spiegato a *ItaliaOggi* il presidente del Cni **Armando Zambrano**, «è qualcosa di inammissibile che vede danneggiati molti professionisti onesti e diligenti che sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche. La norma così come riformulata crea un paradosso senza precedenti

in base al quale i giovani e i professionisti che lavoreranno all'interno delle società di ingegneria saranno tenuti al rispetto di regole ferree al contrario dei loro stessi datori di lavoro. Senza contare, poi», ha concluso Zambrano, «che questa norma è un vero e proprio condono per tutte le attività illecite che sono commesse dalle società di ingegneria che, negli ultimi 18 anni, hanno illegittimamente operato nel mercato privato». Soddisfatta dell'operato, invece, l'Oice. Per il presidente dell'Associazione, **Patrizia Lotti**, infatti, «il testo della norma rappresenta un equilibrato punto di compromesso che corregge lo scempio giuridico compiuto nelle Commissioni che, spinte dagli ordini professionali, hanno spacciato come condono una questione come quella della legittimità dei contratti stipulati dalle nostre società con i committenti privati, che la giurisprudenza

anche recentissima ha confermato non esistere. Tolto di mezzo l'assurdo e illogico obbligo di iscrizione all'albo, poi, governo e parlamento hanno, con un lavoro serio e approfondito, ricondotto alla reale esigenza di tutela del consumatore la ratio dell'art. 31, con le opportune garanzie sia sulle coperture assicurative sia sulle personalità e nominatività della prestazione professionale». Semaforo verde, infine, per «l'emendamento Booking», grazie al quale sarà possibile per gli alberghi inserire sul proprio sito internet l'offerta di una camera a un prezzo inferiore rispetto a quello esposto, sulla stessa stanza, sul noto sito di prenotazioni Booking.com. Saranno, perciò, nulle le clausole che obbligano i gestori a non praticare alla clientela finale sconti migliori di quelli scelti dalla stessa impresa tramite intermediari terzi, anche online.

